



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 4/2013

N. MECC. 201300112/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 22 GENNAIO 2013**

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO  
BARBIERI  
BORIO  
CATIZONE  
COSTA  
D'ALARIO  
DE GASPERI  
DEL VENTO

GARCEA  
GENCO  
IATI'  
LEDDA  
LICARI  
MARTELLI  
MO  
MOIOLI

RASO  
SATURNINO  
SCAGLIOTTI  
SCAVELLO  
SCIRETTI  
TKALEZ  
TODARELLO  
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri.

In totale n. 25 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo Capolongo per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL  
REGOLAMENTO 295 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "FALCHERA E2" DI VIA DEGLI ULIVI 11.**

## CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-  
VILLARETTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROPOSTA DI REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO 295 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO «FALCHERA E2» DI VIA DEGLI ULIVI 11.

La Presidente, a nome della Giunta, riferisce:

In data 30 novembre 1998 è stata approvata dal Consiglio Comunale (mecc. n. 9808728/10) la concessione per anni 20 dell'impianto sportivo "Falchera E2" sito in via degli Ulivi n. 11 all'Associazione AS. Falchera. L'art. 8 della Convenzione, prevede "*opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui la società concessionaria ha proposto la realizzazione... a totale cura e spese del concessionario..*".

In sede di richiesta di concessione il Presidente dell'Associazione, con lettere inviate del 29 gennaio 1998, prot. 284 e del 30 gennaio 1998, prot. 509, aveva dichiarato l'intenzione di realizzare le seguenti opere:

- Sistemazione n. 4 campi calcio polifunzionali per l'allenamento del calcio a cinque con possibilità di trasformarli in campi da tennis;
- Realizzazione di un altro campo di calcio a cinque di dimensioni regolamentari, inserito all'interno dell'attuale piastra di pattinaggio;
- Nuovo campo delle dimensioni di 50x70 da localizzare al posto del campo di atletica;
- A lato del campo di calcio a otto realizzazione di una struttura coperta polifunzionale, con copertura apribile e impianto riscaldamento con termoconvettore;

Tali impegni progettuali sono stati elementi fondanti sia della concessione che della durata della stessa.

Nel corso degli anni si sono attivate una serie di procedure di monitoraggio per verificare l'andamento della gestione, tali operazioni sono state rese difficoltose per la mancanza di un interlocutore di riferimento determinata dal fatto che l'Associazione ha vissuto una serie di avvicendamenti nella presidenza.

A fine di risolvere questa situazione di incertezza nel mese di giugno 2009 è stata richiesta all'Associazione documentazione sulla situazione delle cariche sociali.

Parallelamente si sono attivate con i settori competenti della Città procedure per la verifica sulla regolarità dei pagamenti delle utenze da parte del concessionario.

Con lettera del 18 giugno 2012, ns. prot. 8578, la Direzione Facility Management Settore Controllo Utenze, ha comunicato la seguente situazione debitoria:

- di € **49.920,44** ,per mancato pagamento riscaldamento, e derivanti da rate iscritte a ruolo al 02/04/2007. Inoltre in quanto dovuti e non pagati, per gli stessi motivi, gli importi per le stagioni:

- <b>2004/2005 – 2005/2006</b>	<b>€ 6.658,88</b>
- <b>2006/2007</b>	<b>€ 3.892,50</b>
- <b>2007/08-2008/09</b>	<b>€ 23.781,79</b>
- <b>Anni 2009/10- 2010/2011</b>	<b>€ 7.303,00</b>

**Pari a € 41.636,17**

**Per un totale complessivo di € 91.556,61**

A fronte di tale situazione ed al fine di verificare la realizzazione delle opere, l'osservanza della convenzione e la conduzione dell'impianto , ai sensi e come previsto dall'art. 21 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 , modificato il 14 novembre 2005, il 17 settembre 2007, ed in ultimo oggetto di revisione effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc.n. 201204540/10) si sono attivati una serie di controlli. In data 22 febbraio 2012 si è inviata lettera, ns. prot. 2416, indirizzata al sig. Francesco Fico, Presidente dell'Associazione AS. Falchera concessionaria del citato Impianto sportivo "Falchera E/2", ed al sig. Gaetano Romano, Vice Presidente dell'Associazione, avente ad oggetto: " Concessione impianto sportivo di via degli Ulivi 11. Richiesta documentazione ai sensi articolo 18 della concessione", in risposta alla stessa il concessionario avrebbe dovuto produrre la documentazione comprovante l'effettuazione di quanto previsto dalla convenzione. In relazione al fatto che la citata lettera non è stata ritirata dal concessionario il Corpo di Polizia Municipale ha effettuato notifica in data 15/03/2012 con la procedura prevista dall'art. 143 C.P.C..

Riscontrata la persistente latenza del concessionario anche dopo la citata notifica, continuando a non pervenire nulla di quanto richiesto, nè riscontri di alcun tipo da parte del sopra citato, il giorno 16 maggio 2012 la Commissione di Controllo per gli impianti sportivi circoscrizionali, prevista dall'art. 21 del Regolamento n. 295, ha effettuato sopralluogo. L'esito dello stesso è riportato nel relativo verbale, ns. prot. n. 9343 del 4 luglio 2012. Del giorno ed ora del sopralluogo era stata data notizia all' Associazione con lettera della Circostrizione del giorno 11 maggio 2012, prot. n. 6380.

Dal sopralluogo è emersa la seguente configurazione dell'impianto:

- n. 1 campo calcio a 11 in erba , illuminato;
- n. 1 campi calcio a 8 in sintetico, illuminato ;
- n. 6 campi calcio a 5 in sintetico illuminati;
- n. 2 campi da tennis in sintetico, illuminati;
- area per atletica in evidente stato di degrado e disuso;
  
- 1 fabbricato così composto:
  - piano rialzato
  - spogliatoi con docce e servizi, ufficio amministrativo, alloggio custode (3 camere, cucina, bagno) ;

- piano seminterrato con 6 spogliatoi, docce e servizi;
- al piano terreno un wc per disabili.
- Nel complesso sono presenti inoltre:
- n. 1 box metallico uso magazzino;
- n. 1 prefabbricato in laminato uso bar chiuso per interruzione erogazione acqua;
- n. 1 box metallico ad uso ricovero attrezzi.

L'art. 8 della Convenzione, prevede la realizzazione di “*opere di miglioria e gli interventi sui manufatti di cui la società concessionaria ha proposto la realizzazione... a totale cura e spese del concessionario.*”. In sede di richiesta di concessione il concessionario, con le sopra citate lettere, aveva assunto l'impegno di realizzare le seguenti opere:

- Sistemazione n. 4 campi calcio polifunzionali per l'allenamento del calcio a cinque con possibilità di trasformarli in campi da tennis;
- Realizzazione di un altro campo di calcio a cinque di dimensioni regolamentari, inserito all'interno dell'attuale piastra di pattinaggio;
- Nuovo campo delle dimensioni di 50x70 da localizzare al posto del campo di atletica;
- A lato del campo di calcio a otto realizzazione di una struttura coperta polifunzionale, con copertura apribile e impianto riscaldamento con termoconvettore;

Tali impegni progettuali sono stati elementi fondanti sia della concessione che della durata della stessa.

In relazione a quanto riscontrato nel corso del sopralluogo è stata contestata, con lettera del 11 luglio 2012, ns. prot. 9933, notificata il giorno 7/8/2012 all'indirizzo dell'impianto ed il giorno 8/8/2012 al domicilio del sig. Fico Francesco, l'inosservanza del citato art. 8 della Convenzione, ed in particolare:

- mancata realizzazione di un campo di calcio a 5 di 50x70 da localizzare al posto del campo di atletica;
- mancata realizzazione a lato del campo di calcio a otto della struttura coperta polifunzionale con copertura apribile e impianto riscaldamento con termoconvettore

Nella stessa notifica era contenuta la situazione debitoria del concessionario, pervenuta con lettera del 18 giugno 2012 ns. prot. 8578 dalla Direzione Facility Management Settore Controllo Utenze, contestando la seguente situazione debitoria:

- di € **49.920,44** ,per mancato pagamento riscaldamento, e derivanti da rate iscritte a ruolo al 02/04/2007. Inoltre in quanto dovuti e non pagati, per gli stessi motivi, gli importi per le stagioni:

- 2004/2005 – 2005/2006	€ 6.658,88
- 2006/2007	€ 3.892,50
-2007/08-2008/09	€ 23.781,79
-Anni 2009/10- 2010/2011	€ 7.303,00

**Pari a € 41.636,17**

**Per un totale complessivo di € 91.556,61**

Contestualmente ed a fronte di queste gravi inadempienze, riscontrato che l'articolo 18 della convenzione prevede fra i motivi di revoca: il mancato rispetto degli oneri di manutenzione straordinaria (art. 7), la mancata realizzazione delle opere di miglioria (art. 8), il mancato rispetto della quota di riscaldamento spettante (art. 13), si è proceduto a intimare, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e dell'art. 23 del "Regolamento per la gestione in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Cons. Com. del 18 ottobre 2004 (mecc.n. 200403053/010) modificato il 14 novembre 2005, il 17 settembre 2007, ed in ultimo oggetto di revisione effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc.n. 201204540/10), l'adempimento, entro trenta giorni dal ricevimento della citata lettera, degli impegni assunti in sede di concessione ed il pagamento dei debiti pregressi.

Con il medesimo atto di notifica il concessionario è stato inoltre reso edotto che in mancanza di tali adempimenti, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, alla attivazione della procedura di revoca della concessione, con le modalità previste dal citato Regolamento, con riserva di ogni azione e facoltà prevista dalle norme vigenti.

Il concessionario non ha adempiuto nei termini di trenta giorni dalla notifica, scadenti il giorno 8 settembre 2012. Risulta inoltre che ad oggi non ha ottemperato a nulla di quanto intimato, rendendosi peraltro permanentemente irreperibile.

Per il perdurare dello stato di morosità con lettera del 22 ottobre 2012, ns. prot. 14313, si è comunicata al concessionario la cessazione di erogazione delle utenze. La relazione di deposito di notifica da parte dal Corpo di Polizia Municipale, è pervenuta il 2 gennaio 2013.

Per quanto sopra esposto e per gli accertati gravi inadempimenti riscontrati, concretizzatisi anche per la mancata osservanza dei seguenti articoli della Convenzione: 7 (mancato rispetto degli oneri di manutenzione straordinaria), 8 (mancata realizzazione delle opere di miglioria), 13 (mancato rispetto della quota di riscaldamento spettante), si propone, ai sensi dell'art. 23 del citato Regolamento 295 e dell'art. 18 della Convenzione, la revoca con effetto immediato della concessione dell'impianto sportivo "Falchera E2", sito in via degli Ulivi n. 11 all'Associazione AS. Falchera, deliberata il 30 novembre 1998 dal Consiglio Comunale (mecc. n. 9808728/10) per la durata di anni 20.

La revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, ai sensi del citato art. 23, p. 2 lett. b) del sopra citato Regolamento 295, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento di danni e di incameramento delle cauzioni. Ai sensi del sopra menzionato articolo nulla potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

In data 21 novembre 2012 è stata regolarmente convocata la V Commissione avente ad oggetto la revoca dell'impianto. Del giorno, ora ed oggetto della commissione era stata data notizia al Concessionario che peraltro non si è presentato.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-Dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) Di approvare la proposta di revoca della concessione dell' impianto sportivo "Falchera E2", sito in via degli Ulivi n. 11, all'Associazione AS. Falchera, P.IVA 07399450019, nella persona del Presidente sig. Fico Francesco, deliberata il 30 novembre 1998 dal Consiglio Comunale ( mecc. n. 9808728/10) per la durata di anni 20 , ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 , modificato il 14 novembre 2005, il 17 settembre 2007, ed in ultimo oggetto di revisione effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc.n. 201204540/10), ed ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, per i gravi e reiterati inadempimenti riscontrati, concretizzatisi con la mancata osservanza dei seguenti articoli della Convenzione: art. 7 (mancato rispetto degli oneri di manutenzione straordinaria) , art. 8 (mancata realizzazione delle opere di miglioria , art. 13 (mancato rispetto del pagamento della quota di riscaldamento spettante) e per la seguente situazione debitoria:

- € **49.920,44**, dovuti per mancato pagamento riscaldamento e derivanti da rate iscritte a ruolo al 02/04/2007. Inoltre in quanto dovuti e non pagati, per gli stessi motivi, gli importi per le stagioni:

- 2004/2005 – 2005/2006	€ 6.658,88
- 2006/2007	€ 3.892,50
-2007/08-2008/09	€ 23.781,79
-Anni 2009/10- 2010/2011	€ 7.303,00

**Pari a € 41.636,17**

**Per un totale complessivo di € 91.556,61**

Sono in corso di attuazione le procedure coattive per il recupero delle somme dovute.

2) La revoca viene effettuata, nel rispetto del Regolamento 295 con le modalità previste dell'art. 23 , punto b) che indica per la casistica di cui trattasi la necessità di "*deliberazione del Consiglio Comunale previa deliberazione del Consiglio Circostrizionale*". La presente proposta verrà pertanto inviata alla Direzione Sport e Tempo libero per i conseguenti atti di competenza.

3) La revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, ai sensi del citato art. 23, p. 2 lett. b) del sopra citato Regolamento 295, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento di danni e di incameramento delle cauzioni. Ai sensi del sopra menzionato articolo nulla potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo n. 267 del 18 agosto 2000.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	25
VOTANTI	25
FAVOREVOLI	25
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1) Di approvare la proposta di revoca della concessione dell'impianto sportivo "Falchera E2", sito in via degli Ulivi n. 11, all'Associazione AS. Falchera, P.IVA 07399450019, nella persona del Presidente sig. Fico Francesco, deliberata il 30 novembre 1998 dal Consiglio Comunale (mecc. n. 9808728/10) per la durata di anni 20, ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, modificato il 14 novembre 2005, il 17 settembre 2007, ed in ultimo oggetto di revisione effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2012 (mecc.n. 201204540/10), ed ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, per i gravi e reiterati inadempimenti riscontrati, concretizzatisi con la mancata osservanza dei seguenti articoli della Convenzione: art. 7 (mancato rispetto degli oneri di manutenzione straordinaria), art. 8 (mancata realizzazione delle opere di miglioria), art. 13 (mancato rispetto del pagamento della quota di riscaldamento spettante) e per la seguente situazione debitoria:

- € 49.920,44, dovuti per mancato pagamento riscaldamento e derivanti da rate iscritte a ruolo al 02/04/2007. Inoltre in quanto dovuti e non pagati, per gli stessi motivi, gli importi per le stagioni:

- 2004/2005 – 2005/2006	€ 6.658,88
- 2006/2007	€ 3.892,50
-2007/08-2008/09	€ 23.781,79
-Anni 2009/10- 2010/2011	€ 7.303,00

**Pari a € 41.636,17**

**Per un totale complessivo di € 91.556,61**

Sono in corso di attuazione le procedure coattive per il recupero delle somme dovute.

2) La revoca viene effettuata, nel rispetto del Regolamento 295 con le modalità previste dell'art. 23, punto b) che indica per la casistica di cui trattasi la necessità di "*deliberazione del Consiglio Comunale previa deliberazione del Consiglio Circostrizionale*". La presente proposta verrà pertanto inviata alla Direzione Sport e Tempo libero per i conseguenti atti di competenza.

3) La revoca avrà effetto immediato nei confronti del concessionario, ai sensi del citato art. 23, p. 2 lett. b) del sopra citato Regolamento 295, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento di danni e di incameramento delle cauzioni. Ai sensi del sopra menzionato articolo nulla potrà essere riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 25 – VOTANTI 25 – FAVOREVOLI 25) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.